



ALIMENTARE

ANIMALI

di Michela Di Maria

ANIMALI DA COMPAGNIA E NEGOZI DI ALIMENTI



La Regione Friuli Venezia Giulia è una delle prime regioni in Italia che hanno voluto fare chiarezza in merito all'accesso degli animali negli esercizi pubblici, commerciali, locali e uffici aperti al pubblico, ma non solo, anche in spiagge, asili, scuole e case di riposo.

Infatti già nell'ottobre 2012 con l'emanazione della Legge Regionale n.20/12 si definiva all'art. 20 comma 1 che "i cani, accompagnati dal detentore, hanno accesso a tutti gli esercizi pubblici e commerciali, nonché ai locali e uffici aperti al pubblico presenti sul territorio regionale", e al comma 4 si prescriveva che "il responsabile degli esercizi pubblici e commerciali, nonché dei locali e degli uffici aperti al pubblico può adottare misure limitative all'accesso, previa comunicazione al Sindaco".

Pertanto da quella data, e in particolare dopo la promulgazione del Regolamento di esecuzione nel 2015, il cane, dotato di guinzaglio e di museruola (per gli altri animali occorre il trasportino), può seguire il proprio padrone in ogni pubblico esercizio. Ma attenzione: vige una restrizione

da parte del Reg. CE 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari nel caso in cui nell'attività vengono preparati o conservati cibi. In questo caso il divieto d'ingresso è tassativo.

Se invece siamo in una rivendita di alimenti, in particolare se parliamo di alimenti sfusi e non confezionati esposti su banconi accessibili al cliente ad un'altezza inferiore a 80 cm, le zone dovranno essere delimitate con idonei cartelli di divieto di accesso.

Quindi nelle cucine di ristoranti e nei laboratori artigianali il divieto d'ingresso è assoluto, mentre nelle rivendite di macellerie, panifici, pasticcerie e simili il libero accesso degli animali sarà consentito solamente in zone ben segnalate, spazio permettendo, per isolare gli espositori più bassi; invece sono di loro libero accesso le zone dove gli alimenti vengono consumati o serviti al pubblico ovvero al tavolo del bar o del ristorante.

Comunque, per la sicurezza dell'igiene pubblica, il detentore è obbligato a ripristinare lo stato di igiene del locale nell'ipotesi in cui il cane dovesse sporcare, provvedendo immediatamente

con mezzi propri idonei, nonché segnalando comunque un quanto al responsabile del locale; in alternativa, in caso di mancato riordino e pulizia del locale, dovrà risarcire il titolare del locale per le operazioni da effettuare in autonomia. Rimane ferma la responsabilità del padrone per eventuali danni causati dal proprio animale. In ogni caso il gestore può opporsi all'ingresso di animali affiggendo un'idonea segnaletica frutto di un apposito certificato amministrativo rilasciatogli dal Comune, in questo caso il quel locale rimarrà off-limits per cani e gatti. La regola, quindi, in qualche modo s'inverte: se l'esercente non vuole l'ingresso di animali nel proprio locale dovrà fare istanza al proprio Comune per il rilascio di tale certificato (non basta attaccare una tabella qualsiasi).

Per ultimo, c'è da ricordare che l'accesso dei cani guida delle persone non vedenti, ipovedenti e ai diversamente abili è sempre consentita, oltre qualsiasi divieto, negli esercizi pubblici, commerciali e locali e uffici aperti al pubblico.